

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia con sede legale in Roma, Piazza San Marco, 49, 00186 – Roma, Codice Fiscale 96477020588, (di seguito il **"VIVE"**) rappresentato dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Edith Gabrielli, nata a Roma il 27 febbraio 1970

E

l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, in Via Calabria n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito **"INVITALIA"**), legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Bernardo Mattarella.

Il VIVE e INVITALIA, in seguito, denominate congiuntamente le **"Parti"**,

VISTI

- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e s.m.i. recante il "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", e in particolare l'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.;
- il D.M. del 23 dicembre 2014 e s.m.i., recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e, in particolare, l'art. 1, nonché l'art. 4-bis;
- il D.L. 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito, con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 e s.m.i. recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 e, in particolare l'art. 33, con cui è stato istituito il VIVE quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale, ovvero autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;
- D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla Dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice Generale del VIVE;
- D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, all'art. 6,

comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in "Ministero della Cultura";

- D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, e s.m.i. recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. del 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i. che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", che persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- l'art. 2, comma 5, del citato D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, e s.m.i, prevede che, con apposite convenzioni, sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo art. 2, comma 5, del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1 e s.m.i., dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1 e s.m.i., che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;
- a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per INVITALIA, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa INVITALIA, come previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica INVITALIA "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

- l'art. 19 comma 5 della L. del 5 febbraio 2009, n. 102 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, recante, tra l'altro, provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'art. 55-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";
- l'art. 10, comma 14-bis, del citato D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i., prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e nello specifico, l'art. 226, comma 1, del suddetto D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., dispone l'abrogazione del sopracitato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dal 1° luglio 2023;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., prevede l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed, in particolare, il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";
- l'art. 226, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'art. 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione contraente è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima;
- l'art. 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto

dagli art. 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (ed ora dell'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

- l'art. 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di INVITALIA ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;
- l'art. 1, comma 3, lett. i) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
- l'art. 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'art. 1, comma 3, lett. m) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- il D.M. 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del D.M. del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTI

- l'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'art. 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che,
 - all'art. 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una "stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";

- all'art. 3, comma 1, lettera z), definisce «*attività di committenza ausiliaria*», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 1. *infrastrutture tecniche* che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 2. *consulenza* sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 3. *preparazione* delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 4. *gestione* delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”
 (di seguito, “**Attività di Committenza Ausiliaria**”);
- l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che sono tenute a svolgere le Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, e in particolare:
 - a) *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*
 - b) *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;*
 - c) *progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;*
 - d) *istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;*
 - e) *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)”* ossia qualora le stazioni appaltanti non siano qualificate per l’esecuzione;
 (di seguito, “**Attività di Committenza**”);
- l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 11, afferma che le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) (ossia qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’art. 14; oppure qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo;
- l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 13, afferma inoltre che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza;

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE

- INVITALIA, oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all’elenco di cui all’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l’ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;

- nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- INVITALIA può svolgere per conto e a favore delle Amministrazioni interessate diverse attività di supporto tecnico-operativo volte all'attuazione degli interventi di lavori, servizi o forniture, che, nel loro insieme, realizzano l'Investimento, mediante appalti pubblici, inclusi gli "appalti innovativi", ossia gli appalti pubblici di soluzione innovative (*i.e.*, partenariati per l'innovazione, appalti mediante procedure competitive con negoziazione o dialogo competitivo; di seguito, complessivamente, "PPIS") e appalti pre-commerciali (di seguito "PCP"), nonché mediante operazioni di partenariato pubblico-privato (di seguito, "PPP");
- nell'ambito del supporto tecnico-operativo, INVITALIA può rendere disponibile le proprie infrastrutture tecniche, per l'utilizzo diretto da parte delle Amministrazioni interessate; in particolare, la *Piattaforma InGate* è in grado di supportare le Amministrazioni (nonché le eventuali articolazioni e/o soggetti attuatori) nella gestione dell'intero ciclo di realizzazione degli Investimenti, dalla fase di programmazione alla rendicontazione di tutti gli Interventi afferenti un Investimento. La *Piattaforma InGate* si compone di n. 4 moduli dedicati alla gestione dell'Investimento (mod. 1), alla programmazione e pianificazione degli Interventi (mod. 2), alla gestione delle gare d'appalto (mod. 3) e alla gestione degli appalti (mod. 4);
- INVITALIA:
 - esercita, utilizzando su richiesta della Amministrazioni, la propria *Piattaforma InGate* le attività necessarie per la gestione dell'Investimento e la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2);
 - esercita le Attività di Committenza, utilizzando direttamente la propria *Piattaforma InGate* per lo svolgimento interamente telematico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (mod. 3) e per l'eventuale esecuzione degli appalti (mod. 4) per conto delle Amministrazioni stazioni appaltanti;
 - esercita l'Attività di Committenza Ausiliaria, rendendo disponibile alle Amministrazioni, su loro richiesta, la *Piattaforma InGate* per la gestione, da parte loro, dell'Investimento, la programmazione e la pianificazione degli Interventi (mod. 1 e mod. 2), nonché per l'esecuzione degli appalti (mod. 4), laddove l'utilizzo della *Piattaforma InGate* per la gestione delle gare d'appalto (mod. 3), in nome e per conto delle Amministrazioni (ovvero delle relative articolazioni o soggetti attuatori) è rimessa alla sola INVITALIA;
- il supporto tecnico-operativo può essere prestato da INVITALIA nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, competenti per la realizzazione dell'Investimento, ed, eventualmente, delle loro articolazioni;
- INVITALIA svolge attività di supporto tecnico - operativo per il Ministero della Cultura nell'ambito di una collaborazione per la programmazione e l'attuazione di investimenti strategici per la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale;

VISTO

- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, "**Direttiva Concessioni**"), la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (di seguito, "**Direttiva Appalti**") e la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (di seguito, "*Direttiva Settori Speciali*");

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
- specificamente, l'art. 10, comma 1, del suddetto D.L. n. 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'art. 226, comma 5).
- l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico-operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- l'art. 10, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società *in house* che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali, del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 del predetto articolo 10, ossia delle società in house dello Stato qualificate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (ora art. 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5);
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 25, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in L. n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

PERTANTO, TENUTO CONTO CHE

- il VIVE è stazione appaltante "non qualificata" ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.4;
- il VIVE, con nota prot. 1821 del 16 ottobre 2023 ha manifestato l'intenzione di avvalersi del supporto tecnico – operativo di INVITALIA, in considerazione della collaborazione in essere tra

quest'ultima ed il Ministero della Cultura, per la programmazione e l'attuazione di investimenti strategici per la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale;

- INVITALIA, con nota prot. n. 0307196 del 20 ottobre 2023, ha riscontrato positivamente la citata nota prot. 1821 del 16 ottobre 2023 e, con successiva nota prot. n. 156164 del 26 aprile 2024, ha trasmesso al VIVE una proposta di Piano Esecutivo delle Attività e dei costi;
- il VIVE, con nota prot. n.1565 del 3 giugno 2024 ha comunicato l'accettazione della suddetta proposta, di cui alla citata nota prot. n. 156164 del 26 aprile 2024 valutando positivamente la congruità dell'affidamento tenuto conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- con prot. n. 0043263 del 4 luglio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero - ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del D.M. del 4 maggio 2018;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la presente Convenzione, il VIVE si avvale di INVITALIA per la realizzazione dei progetti di seguito indicati, mediante le attività meglio dettagliate nell' **Allegato 1** - "*Piano Esecutivo delle Attività*" (di seguito "PEA") e in particolare:
 - a) il progetto cd. "Vittoriano, Ala Fori Imperiali (già Ala Brasini): restauro delle strutture, adeguamento degli impianti e recupero delle funzioni didattico-espositive" (di seguito, "**Progetto Ala Fori Imperiali**") – CUP F87G19000050001; CUP F83D20008220001; CUP F85I14000340001; CUP F84E20002920001;
 - b) il progetto cd. "Conseguimento del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) del Vittoriano" – CUP F84E21009930001 (di seguito, "**Progetto CPI**").
2. Al fine di dare compiuta realizzazione ai progetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, INVITALIA si impegna a porre in essere, in favore del VIVE, le seguenti attività:
 - a) per il Progetto Ala Fori Imperiali:
 - collazionare e verificare tutta la documentazione tecnico e amministrativa;
 - svolgere, nell'ambito della Conferenza di Servizi, tutte le attività finalizzate all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto amministrativo necessario per il progetto definitivo;
 - supportare il VIVE nella fase di verifica del progetto definitivo da parte dell'operatore economico incaricato dal VIVE per tale fase;

- progettare, gestire e aggiudicare le procedure di affidamento delle seguenti fasi: (i) appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori; (ii) servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori (DL) e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
 - gestire, per conto del VIVE, il contratto di appalto integrato (i.e. progettazione esecutiva e lavori);
 - eseguire il collaudo.
- b) per il Progetto CPI:
- collazionare e verificare tutta la documentazione tecnico e amministrativa del progetto;
 - svolgere, nell’ambito della Conferenza di Servizi, tutte le attività finalizzate all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto amministrativo necessario per il progetto;
 - nell’ambito del primo livello di progettazione, redigere tutti i documenti propedeutici all’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e, in particolare, (i) quadro esigenziale; (ii) documento di fattibilità delle alternative progettuali; (iii) documento di indirizzo alla progettazione (DIP); (iv) nonché assicurare la completezza e la corrispondenza di tutta l’ulteriore eventuale documentazione meglio specificata dall’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - verificare il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - nell’ambito del secondo livello di progettazione, assicurare la completezza e la corrispondenza di tutti gli eventuali documenti necessari all’ottenimento del progetto esecutivo come meglio specificati dall’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - verificare il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
 - progettare, gestire e aggiudicare le procedure di affidamento delle seguenti fasi: (i) appalto di lavori; (ii) servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva; (iii) direzione dei lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE);
 - dare esecuzione ai contratti di appalto;
 - eseguire il collaudo.
3. INVITALIA si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 – Atto di Attivazione delle Attività di Committenza. Dichiarazioni di Impegno. Commissioni giudicatrici

1. L’attivazione di INVITALIA per le attività di cui all’art. 2 avrà luogo, per ciascun progetto, attraverso specifico atto (di seguito, “**Atto di Attivazione**”), da predisporre conformemente al modello Allegato alla presente Convenzione *sub* **Allegato 2**.
2. L’Atto di Attivazione si intende sin d’ora corredato dalle dichiarazioni di cui all’**Allegato 3** (di seguito “**Dichiarazioni di Impegno**”), che non dovranno quindi essere materialmente allegate all’Atto di Attivazione. L’Atto di Attivazione e le Dichiarazioni di Impegno a corredo costituiranno

il disciplinare in essere tra le Parti per le attività da queste espletate ai sensi della presente Convenzione.

3. L'Atto di Attivazione dovrà essere necessariamente corredato, contestualmente o comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni di calendario, dalla "documentazione tecnica" relativa ai progetti di cui all'art. 2.
4. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso dal VIVE ad INVITALIA, che provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 (dieci) giorni di calendario, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere al VIVE la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per le attività di cui all'art. 2 si avrà per perfezionata. Con l'occasione, INVITALIA comunicherà al VIVE anche il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex art. 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**"). Resta inteso che, la eventuale richiesta di INVITALIA di ulteriori elementi e/o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di 10 (dieci) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal VIVE gli elementi o le informazioni richieste. Qualsivoglia eventuale rifiuto, da parte di INVITALIA, dell'Atto di Attivazione ricevuto dal VIVE sarà dalla stessa INVITALIA debitamente ed espressamente motivato.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. A fronte del corretto e completo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della presente Convenzione e dettagliate nell'Allegato 1 della Convenzione medesima, è riconosciuto ad INVITALIA un importo complessivo massimo di 1.738.325,70 euro (unmilionesettecentotrentottomilatrecentoventicinque/70 euro) oltre IVA, da corrispondersi, con le modalità di cui all'art. 6 della presente Convenzione, a valere sul quadro economico dei progetti di cui all'art. 2, secondo il dettaglio di seguito riportato:
 - per il Progetto Ala Fori Imperiali: 245.152,80 euro, oltre IVA, a valere sulle risorse del quadro economico dell'investimento;
 - per il Progetto CPI: 1.493.172,90 euro, oltre IVA, a valere sulle risorse del quadro economico dell'investimento.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione da parte di INVITALIA dei progetti e delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, saranno a carico del VIVE, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli artt. 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
3. Del pari, saranno altresì a carico del VIVE eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto del VIVE, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC per i relativi costi di funzionamento, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Collegio Consultivo Tecnico, anche in caso di costituzione facoltativa di quest'ultimo, previa autorizzazione del VIVE, ai sensi dell'art. 218 del Codice dei Contratti Pubblici.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, INVITALIA, previa autorizzazione del VIVE, potrà richiedere consulenze e/o affidare incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, purché strettamente funzionali ai progetti e alle attività di cui all'art. 2, di cui la medesima avrà necessità per lo svolgimento delle attività. INVITALIA, sentito il VIVE, potrà conferire incarichi legali necessari per eventuali contenziosi, che vedano coinvolta INVITALIA, e conseguenti alle attività svolte a favore del VIVE oggetto della presente Convenzione. Per tutte le consulenze e gli incarichi, di cui al presente comma, compresi i relativi oneri accessori, il VIVE, se espressamente approvate, riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese da essa sostenute e rendicontate ai sensi del successivo art. 6 della presente Convenzione.
5. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.
6. Le Parti riconoscono espressamente che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo riconosciuto a INVITALIA per le attività di cui alla presente Convenzione copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA stessa per le attività previste dalla presente Convenzione.
7. Resta inteso che qualora il VIVE dovesse ricevere ulteriori finanziamenti relativi ai progetti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, le Parti si impegneranno a sottoscrivere un eventuale *addendum* contrattuale volto a integrare, se necessario, il perimetro della Convenzione.

Art. 5 – Responsabilità, esonero da responsabilità e manleva

1. Fermo quanto disposto dall'art. 62, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui INVITALIA è direttamente responsabile per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto del VIVE, INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione se non in caso di dolo o colpa grave. Resta inteso che per "colpa grave" le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. INVITALIA sarà pertanto manlevata dal VIVE, nei limiti del quadro economico dei singoli progetti di cui all'art. 2, per eventuali importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento del danno (anche per equivalente) o di indennizzo a seguito di sentenze di condanna passate in giudicato, non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o gravemente colposi compiuti da INVITALIA.

Art.6 – Modalità di rendicontazione e di pagamento

1. La definizione di dettaglio dei costi oggetto di rendicontazione è demandata al "Disciplinare di rendicontazione" (**Allegato 4**) allegato alla presente Convenzione.
2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettere h), i) e j)), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti, entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 della presente Convenzione, i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza semestrale, INVITALIA procede a sottoporre al

VIVE la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi in riferimento alle attività di cui all'art. 2. Il VIVE provvede all'esame della rendicontazione e alla sua eventuale approvazione entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 15 (quindici) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.

4. Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornita da INVITALIA in sede di rendicontazione delle attività secondo la periodicità definita dal precedente comma 3 del presente articolo, il VIVE potrà richiedere a INVITALIA ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanzamento delle attività.
5. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA SY6NCD, dovranno riportare il riferimento del CUP dei progetti di cui all'art. 2, nonché del relativo CIG.
6. Il VIVE provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA al VIVE con le modalità di cui al successivo art. 7 della presente Convenzione.

Art. 7 – Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
 - Il Referente per il VIVE è Dott.ssa Edith Gabrielli
E-mail: vi-ve@cultura.gov.it
PEC: vi-ve@pec.cultura.gov.it
Tel: 06.69994211
 - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri
E-mail: gportaluri@invitalia.it
PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it
Tel.: 06 42160507

Resta inteso che l'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione degli Atti di Attivazione saranno sottoscritti con firma digitale, rispettivamente dal VIVE e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli della Convenzione medesima.

Art. 8 – La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e il VIVE si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

(di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

2. Il VIVE individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centrale della committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" cui all'**Allegato 5** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

Art. 9 – Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
3. Eventuali dichiarazioni rilasciate da una Parte e/o dai relativi consulenti/collaboratori, o agli stessi riconducibili, che riguardassero l'operato del VIVE, pubblicate e/o divulgate sui mass o social media, a diffusione locale, nazionale o estera, dovranno essere preventivamente convenute con l'altra parte.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in L. 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 11 – Durata e proroga. Modifiche. Diritto di recesso

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di avvenuta sottoscrizione di entrambe le Parti, subordinando l'avvio delle attività alla registrazione dei competenti organi di controllo, e avrà durata complessiva di 91 mesi e, comunque, fino alla completa realizzazione delle attività di cui all'art. 2.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione e relativi Allegati, dovranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione delle attività.
3. Il VIVE potrà richiedere ulteriori attività, elaborando, di volta in volta, d'intesa con INVITALIA e ferma restando la eventuale previa autorizzazione del MIMIT, se necessaria, un'integrazione alla presente Convenzione.

4. In ogni eventuale integrazione, sarà espressamente indicata, con riferimento alle attività ivi contemplate, la stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA, nonché la fonte di finanziamento a valere sulla quale potranno essere remunerate le attività svolte da INVITALIA.
5. Le Parti concordano che l'importo massimo previsto per la realizzazione dei progetti e delle attività previste all'art. 2 possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario per l'effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisi ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di recesso.
6. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'art. 6 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività effettivamente svolte e oggetto della Convenzione.
7. Il VIVE può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dal VIVE, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili (dimostrati documentalmente). Il recesso dalla presente Convenzione da parte del VIVE non avrà comunque effetto sull'Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte del VIVE.
8. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una parte, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti (dimostrati documentalmente).

Art. 12 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni di calendario.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 13 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- e s.m.i., rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
 3. Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'art. 1, comma 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

Art. 15 – Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del VIVE

1. INVITALIA, in conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., così come integrato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del VIVE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso VIVE e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

-
- ALLEGATO 1: Piano Esecutivo delle Attività (PEA)**
 - ALLEGATO 2: Format Atto di attivazione**
 - ALLEGATO 3: Format Dichiarazioni Di Impegno**
 - ALLEGATO 4: Disciplinare di rendicontazione**
 - ALLEGATO 5: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento (con allegato il "Documento di sintesi delle misure")**

VIVE - Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia
Dott.ssa Edith Gabrielli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.



Dott. Bernardo Mattarella

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.



ALLEGATO 1: Piano Esecutivo delle Attività (PEA)



Proposta di supporto tecnico – operativo per l’attuazione dei
progetti strategici “Ala Fori Imperiali” e “CPI”
dell’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia

Piano di esecuzione delle attività

Maggio 2024

Premessa	2
1. Obiettivi	4
2. Descrizione delle attività.....	6
3. Cronoprogramma	9
4. Struttura operativa.....	12
5. Pianificazione delle risorse.....	15
6. Rendicontazione e cronoprogramma della spesa.....	17

Premessa

L'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia - VIVE, divenuto operativo nel novembre 2020, ha, sin da subito, avviato un processo di valorizzazione dell'offerta culturale per qualificarla sia sotto il profilo quantitativo (per numero di visitatori e introiti da bigliettazione), sia concettuale e strategico (per reputazione scientifica, qualità dei servizi al pubblico, ecc.).

Tale processo si declina nella programmazione e attuazione di interventi ed iniziative volti a garantire la tutela e la sicurezza del patrimonio gestito, nonché le migliori condizioni di fruibilità del medesimo in coerenza con gli obiettivi di grande respiro per i quali il VIVE è nato, che prevedono la **realizzazione di una narrazione museale integrata dei due edifici** capace di rispettarne l'identità, ma anche di metterne a sistema i peculiari contenuti dell'offerta: **Palazzo Venezia come luogo dove si raccontano l'arte e la cultura del nostro Paese, grazie a un percorso che gravita sul "Fatto-in-Italia", il Vittoriano come luogo che ne racconta la storia e le istituzioni.**



Fonte: <https://vive.cultura.gov.it/>

I progetti che il VIVE ha previsto e/o avviato e/o realizzato in funzione dei suddetti obiettivi afferiscono a diversi e molteplici ambiti di intervento e, in particolare, riguardano: la manutenzione ordinaria degli immobili (inclusi i giardini storici di Palazzo Venezia), di impianti e macchinari (compresi quelli della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte e dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) e delle collezioni (collezioni di Palazzo Venezia e collezione di gessi del Vittoriano custodita presso l'ex Mattatoio); la catalogazione del patrimonio; la digitalizzazione dei materiali documentari dell'Archivio dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; il restauro delle complesso monumentale nelle sue diverse componenti (Altare della Patria, Sommo Portico, Ala Fori Imperiali, ecc.); il conseguimento del Certificato antiincendio (CPI) per il Vittoriano; il riallestimento del Piano nobile di Palazzo Venezia; la valorizzazione degli spazi oggi occupati dalla Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (BiASA), di

cui si prevede il trasferimento presso Palazzo San Felice al Quirinale, ecc.

In particolare, tra gli interventi su richiamati, il progetto di restauro dell'Ala Fori Imperiali e il progetto finalizzato al conseguimento del CPI per il Vittoriano rivestono una notevole importanza strategica e rappresentano per il VIVE una priorità attuativa in vista del Giubileo che si celebrerà a Roma nel 2025.

Al fine di proseguire e rafforzare il percorso avviato per la valorizzazione integrata del Vittoriano e Palazzo Venezia, il VIVE, con nota prot. 1821 del 16 ottobre 2023, ha manifestato l'intenzione di avvalersi del supporto tecnico – operativo di INVITALIA, in considerazione della collaborazione in essere tra quest'ultima ed il Ministero della Cultura, a partire dal 2006, che ha consentito il raggiungimento di risultati fortemente positivi nelle attività di centralizzazione delle committenze, di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e piani di cui il Ministero è titolare, nonché l'accelerazione e la qualificazione del processo attuativo di interventi di valorizzazione dei principali attrattori culturali, anche grazie al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto prestato alle stazioni appaltanti e ai Responsabili Unici del Procedimento.

In riscontro a tale richiesta, sulla base delle successive interlocuzioni intercorse con il VIVE per una prima rilevazione dei fabbisogni di supporto dell'Istituto stesso, INVITALIA ha formulato la presente proposta di piano delle attività.

Pertanto, si descrivono di seguito gli obiettivi, le attività e le modalità di attuazione del supporto previsto a favore del VIVE, indicando inoltre la struttura operativa che sarà impegnata per la realizzazione di tali attività, nonché i tempi e i costi stimati.

1. Obiettivi

Il supporto tecnico - operativo di INVITALIA a favore del VIVE è finalizzato alla realizzazione dei progetti di seguito indicati:

- il progetto cd. "*Vittoriano, Ala Fori Imperiali (già Ala Brasini): restauro delle strutture, adeguamento degli impianti e recupero delle funzioni didattico-espositive*" (di seguito, "**Progetto Ala Fori Imperiali**").

Tale progetto è finanziato per un importo complessivo di 6.045.615,46 €, di cui

- (i) 2.725.615,46 € a valere sulle risorse stanziato dalla Legge n. 190/2014, art. 1, commi 9-10 – CUP F87G19000050001;
- (ii) 3.000.000,00 € a valere sulle risorse del programma "*Grandi Progetti Beni Culturali*" del Ministero della cultura (programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022) – CUP F83D20008220001;
- (iii) 210.000,00 € a valere sulle risorse stanziato dalla L. 190/2014 – Programma triennale 2016-2018 Progetto speciale sicurezza – CUP F85I14000340001;
- (iv) 110.000,00 € a valere sulle risorse stanziato con D.M. 196/2021 – Rimodulazione fondi POIn/FESR – CUP F84E20002920001.

Il progetto punta al recupero dell'Ala sui Fori Imperiali per destinarla a finalità museali, realizzando uno spazio espositivo moderno, flessibile e in linea con gli standard internazionali mediante interventi volti a: ristabilire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela; recuperare una corretta lettura sia del progetto complessivo di Armando Brasini, sia delle sue singole articolazioni; reintegrare tale spazio nel percorso stabile di visita del Vittoriano, garantendo così all'intero Monumento una fruizione organica; realizzare una serie di spazi didattici, di accoglienza e di comunicazione dove ospitare laboratori, seminari e altre attività di educazione al patrimonio e alla cittadinanza, essenziali per comunicare l'identità del Vittoriano e migliorarne la percezione presso le scuole e il grande pubblico.

Il progetto dispone di una progettazione di livello definitivo che il VIVE ha trasmesso all'operatore economico affidatario del servizio di verifica dei livelli di progettazione dell'intervento (Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo) per l'analisi preliminare, in vista degli atti di assenso da acquisire in ambito di conferenza di servizi;

- il progetto cd. "*Conseguimento del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) del Vittoriano*" – CUP F84E21009930001 (di seguito, "**Progetto CPI**"): tale progetto è finanziato per un importo complessivo di 17.005.000,00 € di cui 14.000.000,00 € a valere sulle risorse del programma

“*Grandi Progetti Beni Culturali*” del Ministero della Cultura (Programmazione ulteriore risorse annualità 2021, 2022 e 2023) e 3.005.000,00 € a valere sulle risorse della Pianificazione Infrastrutturale Scorrevole (PIS) 2023 – 2025 del Ministero della Difesa, così come previsto dall’Accordo Operativo sottoscritto tra il VIVE e la Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) in data 21 aprile 2023, acquisito agli atti d’ufficio prot. n. 781.

Il conseguimento di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) unitario per il Vittoriano si basa su un approccio organico al Monumento e risponde, quindi, a un criterio di gestione unitaria del medesimo sotto il profilo della prevenzione incendi, oltre che all’esigenza di salvaguardarne l’integrità, anche alla luce delle recenti innovazioni normative (rif. nuovo codice di prevenzione incendi – RTO).

Più specificamente, si prevede di dotare il Vittoriano di un sistema di gestione della sicurezza mediante la messa a norma degli impianti, il ripristino delle compartimentazioni, l’installazione di sistemi di protezione attiva antincendio (impianti di spegnimento a sottrazione di ossigeno, estintori ed estintori carrellati) e l’efficientamento delle risorse energetiche.

L’intervento sarà gestito dal VIVE e realizzato in coordinamento con i due soggetti istituzionali presenti nel Vittoriano: il Ministero della Difesa (che detiene in uso una superficie del Vittoriano pari a 2.833 mq), sulla base dell’Accordo operativo sottoscritto in data 20 aprile 2023, e l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, vigilato dal Ministero della cultura, di cui il VIVE si avvale, per l’attività scientifica e di ricerca, nella gestione del Museo Centrale del Risorgimento che ha sede all’interno del Vittoriano.

Ai fini dell’attuazione del progetto, in occasione della prima riunione del tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 8 del su citato Accordo operativo, il VIVE e il Ministero della Difesa hanno concordato di avvalersi di INVITALIA sia nelle sue funzioni di Centrale di Committenza, sia come Stazione appaltante delegata per le fasi realizzative del progetto.

2. Descrizione delle attività

Durante il periodo di durata ex art. 11, comma 1 della Convenzione tra il VIVE e INVITALIA, con riferimento ai progetti in parola, INVITALIA realizza, in favore del VIVE, le seguenti attività:

A. Progetto Ala Fori Imperiali

In tale ambito rientrano le attività di supporto tecnico – operativo che INVITALIA svolgerà per la realizzazione del progetto in esame con funzioni di Stazione appaltante delegata e di Centrale di Committenza per conto del VIVE, nonché alcune specifiche attività tecniche finalizzate, in particolare, ad una celere e positiva chiusura della fase di progettazione definitiva in corso da parte di terzi.

A.1 Attività di Stazione appaltante delegata

- Gestione, per conto del VIVE, del contratto di appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori);
- Esecuzione del collaudo.

A.2 Altre attività di supporto tecnico

- Collazione e verifica di tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto;
- Svolgimento, nell'ambito della Conferenza di Servizi, di tutte le attività finalizzate all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto amministrativo necessario per il progetto definitivo;
- Supporto tecnico nella fase di verifica del progetto definitivo da parte dell'operatore economico incaricato dal VIVE per tale fase.

A.3 Attività di Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza di INVITALIA esperirà, per conto del VIVE, le procedure di appalto necessarie per la realizzazione del progetto. Nello specifico, progetterà, gestirà e aggiudicherà le procedure di affidamento delle seguenti fasi prestazionali:

- Appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori;
- Servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori (DL) e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

B. Progetto CPI

Anche per l'intervento in esame, INVITALIA opererà a supporto del VIVE con funzioni di Stazione appaltante delegata e di Centrale di Committenza.

B.1 Attività di Stazione appaltante delegata

- Nell'ambito del primo livello di progettazione, redazione di tutti i documenti propedeutici all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, in particolare:
 - Quadro Esigenziale;
 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 36 e all'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.,
assicurando la completezza e la corrispondenza di tutta l'ulteriore eventuale documentazione meglio specificata dall'Allegato I.7 su citato;
- Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- Nell'ambito del secondo livello di progettazione, assicurare la completezza e la corrispondenza di tutti gli eventuali documenti necessari all'ottenimento del progetto esecutivo come meglio specificati dall'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.
- Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- Gestione, per conto del VIVE, del contratto di appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei Lavori;
- Dare esecuzione, per conto del VIVE, ai contratti di appalto;
- Esecuzione del collaudo.

B.2 Altre attività di supporto tecnico

- Collazione e verifica di tutta la documentazione tecnica e amministrativa del progetto;
- Svolgimento, nell'ambito della Conferenza di Servizi, di tutte le attività finalizzate all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro atto amministrativo necessario per il progetto.

B.3 Attività di Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza di INVITALIA esperirà, per conto del VIVE, le procedure di appalto necessarie per la realizzazione del progetto. Nello specifico, progetterà, gestirà e aggiudicherà le procedure di affidamento delle seguenti fasi prestazionali:

- Lavori;

- Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, per la direzione lavori (DL) e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE).

3. Cronoprogramma

Le attività di supporto tecnico – operativo per gli interventi di cui al precedente paragrafo 3 sono previste sino alla fase di collaudo. Si riportano, di seguito, i cronoprogrammi delle attività per gli interventi:

A – Progetto Ala Fori Imperiali e B – Progetto CPI.

4. Struttura operativa

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Piano, INVITALIA si avvarrà di una struttura operativa composta da risorse interne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi oggetto d'intervento, i cui nominativi ed eventuali modifiche saranno condivisi con il VIVE.

INVITALIA potrà integrare detta struttura con risorse esterne, in possesso di qualificazioni e specializzazioni necessarie per la corretta e tempestiva realizzazione delle attività descritte nel presente Piano, che saranno selezionate in conformità con la vigente normativa sui contratti pubblici.

In considerazione delle attività da realizzare, è previsto il coinvolgimento di risorse in possesso delle seguenti competenze professionali:

- attività tecniche specialistiche per opere pubbliche per le discipline:
 - ingegneria civile e edile, degli impianti meccanici elettrici e speciali, ambientale;
 - architettura;
 - sicurezza D.lgs. n. 81/2008;
 - geologia;
 - tecnico amministrative;
 - rilevazioni topografiche, con relativa strumentazione di tipo tradizionale e di ultima generazione;
- prevenzione incendi;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo in corso d'opera;
- gestione e coordinamento di progetti complessi con riguardo alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- valutazione dei vincoli e definizione delle procedure più idonee per la realizzazione degli interventi;
- analisi di fattibilità giuridico-amministrativa;
- competenze giuridiche, economiche e tecniche e pregresse esperienze per la gestione degli appalti pubblici;

competenze tecniche e amministrative nel campo del restauro, recupero e riuso di edifici storici di rilevante interesse culturale. I profili professionali, il relativo inquadramento aziendale e la descrizione delle risorse che INVITALIA impegnerà per l'attuazione del presente Piano operativo sono riportati nella tabella che segue.

Tab. 1 Descrizione profilo e competenze professionali

Livello professionale Invitalia	Descrizione profilo e competenze
Dirigente	Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari.
I livello	Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate dall'Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un ruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale, interno o esterno, articolato e caratterizzato da elementi di incertezza.
II livello	Risorse che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del Professional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati. Agiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e parzialmente definito.
III livello	Risorse in possesso di specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional Master o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti in un contesto relazionale strutturato.
IV livello	Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional Master o Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato.

I costi della Struttura operativa sono stimati sulla base della tabella standard di costi unitari di seguito rappresentata, comprensiva dei costi indiretti:

Tab.2 - Tabella standard di costi unitari

Livello professionale Invitalia	Costo standard unitario Invitalia - € (inclusi costi indiretti 25%)
Dirigente	1.208,7
I livello	605,7
II livello	448,2
III livello	363,6
IV livello	272,7

La determinazione del costo della giornata uomo comprensiva della quota per la remunerazione dei costi indiretti è stata effettuata moltiplicando il costo orario standardizzato per livello organizzativo (elaborato sulla base dei bilanci dell'Agenzia approvati) per la durata parametrica della giornata lavorativa pari a 7.2 ore/die e incrementando il risultato così ottenuto utilizzando il tasso forfettario del 25% per la remunerazione dei costi indiretti.

Di seguito, si riporta la composizione della struttura operativa, con la stima degli *effort* in termini di giornate e di risorse, distinto per livello professionale.

Tab.3 - Stima degli effort della struttura operativa

Livello professionale Invitalia	GG/UU	FTE
Dirigente	40	0,03
I livello	529	0,34
II livello	1404	0,90
III livello	1613	1,03
IV livello	564	0,36
Totale	4.150	2,66

Si precisa che la stima delle GG/UU è stata effettuata sulla base delle percentuali di impegno previste per le risorse; pertanto, i risultati sono stati arrotondati per eccesso o per difetto.

Si specifica che, fermo restando il relativo ammontare economico totale, la ripartizione sopra riportata tra i diversi livelli di inquadramento potrà essere oggetto di compensazioni tra le singole voci in ragione delle effettive necessità di supporto e, quindi, delle effettive risorse coinvolte e richieste nell'ambito dell'attuazione del Piano.

5. Pianificazione delle risorse

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Piano, della durata di cui all'art. 11, comma 1 della Convenzione sottoscritta tra il VIVE e INVITALIA, è previsto un costo complessivo pari a un importo massimo di **1.738.325,70 euro** (IVA esclusa).

Di seguito si riporta la stima delle principali voci di spesa articolate con riferimento ai due ambiti di supporto tecnico – operativo descritti nel precedente paragrafo 3.

Tab.4 – Stima dei costi complessivi del Piano

Intervento	Voce di spesa	Costo totale - € (inclusi costi indiretti 25%)
A) Supporto attuazione Progetto Ala Fori Imperiali	A. Struttura operativa	245.152,80
	<i>A.1 Risorse interne della Società</i>	245.152,80
	B. Altre voci di costo	0,00
	<i>B.1 Acquisti di beni e servizi, trasferte</i>	
	Subtotale (A+B)	245.152,80
TOTALE INTERVENTO A.2) IVA esclusa		245.152,80
IVA		53.933,62
TOTALE INTERVENTO A.2) IVA inclusa		299.086,42
B) Supporto attuazione Progetto CPI	A. Struttura operativa	1.493.172,90
	<i>A.1 Risorse interne della Società</i>	1.493.172,90
	B. Altre voci di costo	0,00
	<i>B.1 Acquisti di beni e servizi, trasferte</i>	0,00
	Subtotale (A+B)	1.493.172,90
TOTALE INTERVENTO A.3) IVA esclusa		1.493.172,90
IVA		328.498,04
TOTALE INTERVENTO A.3) IVA inclusa		1.821.670,94
TOTALE GENERALE IVA esclusa		1.738.325,70
IVA		382.431,65
TOTALE GENERALE IVA inclusa		2.120.757,35

La metodologia del costo standard unitario utilizzata ai fini della presente stima, già adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 19 del 7 aprile 2017, successivamente aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dall'Agenzia medesima e approvata con Decreto n. 114 di novembre 2020 e successivo Decreto n. 38 del 13 aprile 2023, è stata approvata dal Ministero della cultura con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 n. 73 del 6 febbraio 2024 in conformità all'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021¹.

¹ Il costo standard unitario di Invitalia è calcolato su 7 livelli di inquadramento. Tuttavia, al fine di consentire l'esecuzione delle verifiche di congruità, in conformità con la previsione di cui all'art 7, comma 2 secondo capoverso del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui "I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società

I costi indicati sono stati calcolati tenendo conto sia della durata complessiva della Convenzione, sia del costo medio di ciascun livello di inquadramento nell'ambito della Funzione di competenza all'interno di INVITALIA.

La ripartizione finanziaria corrisponde ad una stima indicativa. Nell'ambito del costo complessivo stimato, potranno rendersi necessarie rimodulazioni rispondenti alle esigenze operative preliminarmente concordate con il VIVE, nella modalità specificate all'art. 11 della Convenzione sottoscritta tra il VIVE e INVITALIA.

Consip S.p.a. [...]”, si è proceduto ad elaborare la tabella dei costi unitari giornalieri articolata in 5 profili professionali mediante l'accorpamento dei livelli “1 Livello Quadro A” e “1 Livello quadro B” in “1 livello” in dicato nella tabella e dei livelli “IV” e “V” nel “IV Livello” indicato nella tabella.

La tabella riportata, con riferimento ai livelli I e IV, è costruita sulla base di un costo orario standard pari, rispettivamente, alla media ponderata dal peso degli FTE dei quadri di fascia A e di fascia B e alla media ponderata dal peso degli FTE al 4° e 5° livello. Nel seguito si fornisce il dettaglio della metodologia utilizzata.

I dati relativi alla metodologia del triennio 2019-2021 sono i seguenti:

Livello	2019		2020		2021	
	FTE	Costi orari	FTE	Costi orari	FTE	Costi orari
1 Liv.Quadro Fascia A	14,50	91,10	13,80	91,10	11,90	95,40
1 Liv.Quadro Fascia B	160,60	66,20	169,60	64,30	192,10	65,60
4 Liv.	556,00	31,20	596,20	28,80	689,20	30,60
5 Liv.	16,20	33,00	19,70	31,70	25,50	32,00

Il costo orario standard per il triennio 2019/2021 è pari alla media semplice del costo standard ponderato calcolato per singola annualità. Per ottenere il costo standard annuale si procede sommando, per ogni livello e per ogni anno, i prodotti del costo orario per i rispettivi FTE, e dividendo il risultato per la somma degli FTE dell'anno.

Sulla base di tale metodologia, i costi orari standard ponderati per il triennio 2019/2021 sono i seguenti:

Livello	Costi orari standard 2019-2021
1 Liv.Quadro*	67,3
4 Liv. e 5 liv.**	30,3

* media ponderata tra i costi relativi ai 1 livelli di Fascia A e di Fascia B

** media ponderata tra i costi relativi ai 4 e 5 livelli

6. Rendicontazione e cronoprogramma della spesa

I costi e le attività svolte da INVITALIA in attuazione di quanto disposto nel presente Piano sono rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa nazionale di riferimento, così come previsto nel “Disciplinare di rendicontazione” allegato alla Convenzione sottoscritta tra il VIVE e INVITALIA.

Il cronoprogramma della spesa, al netto dell'IVA, è così preventivamente ripartito per annualità sulla base dell'andamento presunto delle attività da realizzare.

Tab.5 – Cronoprogramma di spesa (valori in euro)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale (netto IVA)
342.457	475.941	153.321	153.321	153.321	153.321	153.321	153.321	1.738.326

ALLEGATO 2: Format Atto di attivazione

FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" [Attivazione Centrale di Committenza per indizione/gestione/aggiudicazione gare]	
Intervento	<i>[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]</i>
Copertura Finanziaria Intervento	<i>[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]</i>
Cronoprogramma	<i>[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]</i>
Responsabile del Procedimento del XXXX	<i>[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici]</i>
C.U.P.	<i>[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]</i>
Misure per la Legalità	<i>[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Condizioni o Vincoli	<i>[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]</i>
Ulteriori Informazioni	<i>[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]</i>
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag]	
<input type="checkbox"/> Attività di centrale di committenza:	<input type="checkbox"/> indizione e gestione di tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori e/o di servizi strumentali alla realizzazione dei lavori (ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, indice e gestisce la/e seguente/i procedura/e per l'affidamento di: <hr/> <input type="checkbox"/> indizione della conclusione di accordo quadro di lavori, servizi o forniture destinati all'Ente Aderente, per l'affidamento di: <hr/>
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA	
<i>indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene</i>	

attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento)

Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA

indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA)

ALLEGATO 3: Format Dichiarazioni Di Impegno

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

SUPPORTO TECNICO – OPERATIVO: CENTRALE DI COMMITTENZA

Le presenti dichiarazioni di impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il MINISTERO (di seguito, **Ente Aderente**), e/o il relativo RP, ed INVITALIA, e/o il relativo RUP, per le attività di indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di affidamento di appalti pubblici, svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza per conto dell'Ente Aderente.

Ciò premesso,

A. L'Ente Aderente si impegna a:

- (i) consegnare ad INVITALIA, contestualmente all'Atto di Attivazione, la "documentazione progettuale" necessaria per la indizione delle procedure d'appalto strumentali all'avvio della realizzazione dell'Intervento, sul presupposto che, essendo in capo ad INVITALIA la cura dell'esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati, la stessa venga a disporre successivamente dei prodotti, servizi e lavori necessari per indire le successive procedure di gara. Nel caso di consegna non contestuale della "documentazione progettuale" rispetto all'Atto di Attivazione, l'accettazione dell'Atto di Attivazione, da parte di INVITALIA sarà condizionata dal ricevimento della suddetta "documentazione progettuale" entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'Ente Aderente ad INVITALIA.

Per "documentazione progettuale", ai fini delle presenti dichiarazioni di impegno, si intende:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il Progetto Unico di cui all'art. 23, co. 14 e 15, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'Ente Aderente, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche atte a consentire la redazione del capitolato tecnico, del progetto unico di cui all'art. 23, co. 14 e 15 e/o del DUVRI da parte di INVITALIA; ovvero
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, D.P.P.) corredato di:
 - i. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai fini della indizione delle procedure d'appalto; ovvero,
 - ii. lo studio di fattibilità; ovvero,
 - iii. il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il **Regolamento di Attuazione**), per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero,
 - iv. il progetto definitivo di cui all'articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati;
- c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione di una concessione o la realizzazione di un'opera in *project financing* o nelle altre forme di partenariato pubblico- privato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 4 dell'art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero

- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori, in virtù del regime vigente applicabile in materia, il progetto definitivo di cui all'articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero
- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in virtù del regime applicativo disposto dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il Regolamento di Attuazione), per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati e dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata sul predetto progetto sensi dell'articolo 14, comma 3, della L. 14 agosto 1990, n. 241, ovvero;
- f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione di lavori, il progetto esecutivo di cui all'articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 33 e ss. Del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e validato a norma di legge.

I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP o del Direttore Lavorifacente capo all'Ente Aderente attestante: (a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'Ente Aderente abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per la procedura d'appalto della verifica progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 44 e segg. del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ex articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, la documentazione progettuale, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata dal RP dell'Ente Aderente;

- (ii) *[SE PRESENTE]* allegare il Protocollo di Legalità _____ a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata; *[e/o Patti di Integrità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento];*
- (iii) comunicare ad INVITALIA se gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'Ente Aderente o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. L'Ente Aderente accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'Ente Aderente ivi incluso lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto a corredo del progetto medesimo o il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture.

La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso o il capitolato tecnico. **Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'Ente Aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate.**

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'"offerta tecnica" e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP;

C. L'Ente Aderente accetta che INVITALIA:

- (i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- (ii) osservi le misure di cui al Protocollo ANAC; [SE ESISTENTE]
- (iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui alla premessa 14 della Convenzione 2020, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- (iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, dell'Atto. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'articolo 84, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 51 cod. proc. civ.);
- (v) gestisca, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della

stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;

- (vi) proceda, per il tramite del RUP, alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- (vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- (viii) espleti le verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, procedendo, con l'avvio delle verifiche stesse, all'acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia di cui all'articolo 3, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108), ai fini della eventuale consegna dei lavori o consegna del contratto in via di urgenza;
- (ix) acquisisca, dall'aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, necessaria per l'eventuale consegna dei lavori o per l'avvio dell'esecuzione in urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120) o della normativa comunque applicabile in materia;
- (x) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'Ente Aderente, unitamente ai relativi verbali;
- (xi) curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
- (xii) acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'Ente Aderente;
- (xiii) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'Ente Aderente;
- (xv) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'Ente Aderente, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- (xvi) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'Ente Aderente;
- (xvii) su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'Ente Aderente, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- (xviii) richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente;

D. L'Ente Aderente accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex art. 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione dei lavori da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;

- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'eventuale consegna dei lavori o per l'avvio dell'esecuzione in urgenza del contratto
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (x) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi degli articoli 154, co. 4 e 5, e 156, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xii) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xiii) la comunicazione e la trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- (xiv) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, dandone specifica informazione ad INVITALIA.

E. L'Ente Aderente si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'Ente Aderente, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico;

F. L'Ente Aderente riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale centrale di committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dall'Ente Aderente si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e ferme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti.

A questo riguardo, nel caso in cui, durante una procedura ad evidenza pubblica, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, la cauzione al momento dell'incasso sarà scomputata da INVITALIA dalle somme dovute dall'Ente Aderente.

Resta ad ogni modo inteso che INVITALIA sarà manlevata dall'Ente Aderente per qualsivoglia danno, perdita, pretesa o spesa di terzi non direttamente o indirettamente rinvenibili da atti dolosi o colposi nei limiti del quadro economico del singolo appalto, o dell'Intervento o della fonte di finanziamento (a titolo esemplificativo, Programma, Progetto ecc.) a valere della quale l'Intervento deve essere realizzato.

ALLEGATO 4: Disciplinare di rendicontazione

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (di seguito INVITALIA) in relazione alla Convenzione stipulata con l'Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – (VIVE) per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 della Convenzione medesima.

Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate a INVITALIA in qualità di soggetto attuatore:

- A. Costi diretti:** sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B. Costi indiretti:** rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.

2. Modalità di rendicontazione

INVITALIA si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.

Il regime di rendicontazione per il personale di INVITALIA segue il criterio del costo effettivo.

Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25%, così come disposto dall'art. 68, comma 1 lett a) del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 1 del presente disciplinare.

2.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori
- C) missioni;

D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulle attività oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate (cd *time-sheet*);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore, sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differite} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{irap} - \text{valore}}{\text{ferie e assenza c/dip}} \\ \text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un *time-sheet* mensile con dettaglio giornaliero, dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. INVITALIA dovrà presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria comprende le spese sostenute per l'effettuazione di trasferte e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno, i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno di INVITALIA.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nella commessa;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi della commessa;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- oneri (i.e., onorari, spese e costi) per contenzioso;

Per i costi relativi alle suddette voci INVITALIA dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

2.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario è stato calcolato sulla base della metodologia adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017, successivamente aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e approvata con Decreto n. 114

di novembre 2020 e successivo Decreto n. 38 del 13 aprile 2023 e rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017, ossia i principi di ragionevolezza, equità e verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi*) x P
considerando P=25%.

2.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

ALLEGATO 5: Accordo di nomina a Responsabile di
Trattamento (con allegato il “Documento di sintesi
delle misure”)

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

L'Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – (VIVE) con sede legale in ROMA, Piazza San Marco, 49 00186 ROMA, Codice Fiscale e Partita IVA 96477020588, (di seguito "VIVE") rappresentato dalla dott.ssa Edith Gabrielli, nata a Roma il 27.02.1970, nella sua qualità di Direttrice

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "INVITALIA"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore

Il VIVE e INVITALIA, in seguito, denominate congiuntamente le "Parti",

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato al Piano delle attività sottoscritto tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "**GDPR**") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, **il cui documento di sintesi costituisce l'allegato 3.1 al Piano delle attività;**
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile in <https://vive.cultura.gov.it> nell'apposito menù dedicato alla privacy.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, con sede in Roma via Calabria, 46, che accetta, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di Centralizzazione della Committenza e Committenza Ausiliaria in qualità di soggetto qualificato di diritto, ai sensi del dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”), con riferimento alle prestazioni di cui alla determinazione a stipulare la Convenzione di cui il presente Accordo di nomina costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo ri-

chieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot n. 0299770 del 01-12-2021 13.57



**Documento di sintesi delle misure
tecniche e organizzative di
INVITALIA S.P.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a flourish.

1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una convenzione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy - AG-SP-MANPR - Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO – Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.

Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema – Sistema di gestione dell'Information Technology – GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- b. Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- c. l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quant'altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;

- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/01;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

3.1. Sistema di Accesso

Obiettivo:

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

Misure:

- a. Il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. i fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
 - ISO/IEC 27018:2019: codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
 - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
 - Certificazione SOC 2 Type 2
 - Certificazione SOC 3
 - Certificazione ISO/IEC 27001
 - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-IO-SIN-GLS - Istruzione operativa".

4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);

- c. l'accesso ai data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione / anonimizzazione – Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

5. Riservatezza e integrità

Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test dei software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

6. Disponibilità e Resilienza

Obiettivo:

Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.

Misure:

- a. INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- b. l'infrastruttura erogata dai cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- c. al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- d. ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- e. INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di back up e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-IO-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

7. Separazione dei Dati

Obiettivo:

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

Misure:

- a. INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- b. INVITALIA mantiene ambienti separati gli ambienti di sviluppo, test/QA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

8. Gestione degli incidenti – Data Breach

Obiettivo:

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione.

Misure:

- a. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle violazioni e la relativa notifica all'Autorità Garante e, ove necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL - Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

9. Sub fornitori

Obiettivo:

Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.


Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

Il DPO

Dr. Francesco Sprovieri



Sistemi Informativi

Dr. Alessio Antolini



